



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Elementi necessari ai sensi dei capi I (Disposizioni comuni), II (Controllo) e III (Disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti) del regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020)

(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 - 2024)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni*”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante “*Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “*Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38*”;

Visti in particolare gli articoli 16, 17 e 18 che prevedono, rispettivamente, forme di finanziamento di iniziative a sostegno della cooperazione, dell'associazionismo, dei lavoratori dipendenti sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, recante “*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*”;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 5-undecies, del sopracitato decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, come modificato dalla Legge n. 12 del 11/02/2019 articolo uno duodecies, che dispone: “*sono destinatari degli interventi del Programma nazionale (...) relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali*



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL e quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale”;

Visto il regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 29 e 33;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;

Visto il D.P.C.M. n. 179 del 05/12/2019 - Pubblicato in G.U. n. 55 del 04/03/2020 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

Visto il D.P.C.M. n. 53 del 24/03/2020 - Pubblicato in G.U. n. 152 del 17/06/2020 recante “Regolamento recante modifica del D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

Visto il D.M. n. 9361300 del 04/12/2020 - Pubblicato in G.U. n. 35 del 11/02/2021 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 179 del 05/12/2019”;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Visto il D.M. n. 677287 del 24 dicembre 2021 a firma del Sottosegretario Sen. Francesco Battistoni, di adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, registrato dall' Ufficio Centrale del Bilancio (UCB) e dalla Corte dei Conti, rispettivamente al n. 22 in data 20/01/2022 e al n. 89 in data 26/01/2022;

Vista la Tabella allegata al suddetto Programma, che definisce gli stanziamenti di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, e indica, tra gli altri, il capitolo 1477 denominato “Spese a favore della Associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione e qualificazione professionale” e il



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

capitolo 1488 denominato “*Spese connesse alla promozione dell’Associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali*”;

Considerata la necessità di individuare, apposta base normativa per l’attuazione delle misure del regolamento (UE) n. 1388/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore degli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura;

Vista la misura 1.29 “*Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale*” del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, che ha l’obiettivo di sostenere la formazione professionale, l’apprendimento permanente e favorire la divulgazione delle conoscenze contribuendo a migliorare la competitività degli operatori nonché a promuovere il dialogo sociale;

Considerato che i soggetti destinatari degli aiuti per la formazione, l’informazione e la qualificazione professionale, attraverso la realizzazione di programmi di sviluppo del settore pesca, nonché della promozione dell’associazionismo sindacale e del finanziamento di opportunità occupazionali sono gli operatori di settore:

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Programma Nazionale Triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022 - 2024, relativi alle azioni di cui ai capitoli di spesa 1477 (realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale) e 1488 (promozione dell’associazionismo sindacale e finanziamento di opportunità occupazionali), da attuare secondo le regole degli aiuti di Stato. In particolare, ai sensi degli articoli 16 e 33 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti in favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 369 del 24 dicembre 2014), come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 414 del 9 dicembre 2020).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Articolo 2

(Regime di aiuti per la formazione, l'informazione e la qualificazione professionale, la promozione dell'associazionismo sindacale ed il finanziamento di opportunità occupazionali)

1. Il regime di aiuti per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca e acquacoltura ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale, nonché per la promozione dell'associazionismo sindacale e il finanziamento di opportunità occupazionali, di cui al presente decreto, è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che li dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare degli articoli 16 (Aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale) e 33 (Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura).

Articolo 3

(Beneficiari e campo di applicazione)

1. I soggetti destinatari dell'aiuto che promuove il capitale umano e il dialogo sociale attraverso iniziative inerenti la formazione, l'informazione e la qualificazione professionale nonché di promozione dell'associazionismo sindacale e di finanziamento di opportunità occupazionali, sono gli operatori di settore.

2. Per tutte le misure di aiuto di cui al presente decreto, sono esclusi dagli interventi:

- a) gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1388/2014;
- b) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- c) le misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi stabilito prevalentemente. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

pagamento dell'aiuto; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali.

Articolo 4

(Soglie di notifica)

1. Per quanto riguarda la formazione, l'informazione e la qualificazione professionale, nonché la promozione dell'associazionismo sindacale ed il finanziamento di opportunità occupazionali, sono esclusi gli aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, nonché gli aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Tali soglie non possono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto.

Articolo 5

(Condizioni per l'esenzione)

1. Durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari devono rispettare le norme della politica comune della pesca. Qualora durante tale periodo si constati che il beneficiario non rispetta tali norme, l'aiuto percepito sarà rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Articolo 6

(Effetto di incentivazione)

1. Il presente decreto si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, secondo quanto specificato al paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1388/2014.

Articolo 7

(Forma dell'aiuto, spese ammissibili e intensità di aiuto)

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi sotto forma di contributo. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

2. Sono ammissibili gli interventi per:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;
 - b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
 - c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.
3. Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione;
 - costi di investimento connessi all'attività di progetto.
 - investimenti in programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
 - retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
 - viaggi e trasferte del personale;
 - utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
 - costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione *report*, materiali di diffusione, incontri e seminari, locazioni e utenze, noleggi e *leasing* di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.;
 - spese generali: si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie all'esecuzione del Programma. Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili fino ad una percentuale massima dell'8% del programma approvato.
4. Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto pubblico, si fa riferimento a quanto stabilito dalle deroghe dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014.
5. L'aiuto pubblico potrà arrivare ad una intensità compresa tra il 50% e il 100%, fino al 100% della spesa totale ammissibile, ove gli interventi soddisfino tutti i seguenti criteri:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

Articolo 8

(Cumulo)

6. In conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1388/2014, per gli aiuti, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si terrà conto dell'importo totale del finanziamento pubblico a favore dell'attività sovvenzionata, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o dell'Unione europea.

7. Le agevolazioni potranno essere cumulate con:

- altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili (in tutto o in parte coincidenti), unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili alle agevolazioni di cui al presente decreto in base al regolamento (UE) n. 1388/2014.

8. Tutte le agevolazioni di cui al presente decreto non potranno essere cumulate con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 1388/2014.

Articolo 9

(Pubblicazione e informazione)

1. Il Ministero si impegna a trasmettere alla Commissione europea, entro venti giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti di Stato, una sintesi delle informazioni concernente gli aiuti concessi per la formazione, l'informazione e la qualificazione professionale, nonché la promozione dell'associazionismo sindacale ed il finanziamento di opportunità occupazionali, secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonché un *link* che



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

fornisce accesso al testo integrale della misura di aiuto, e di pubblicare il regime di aiuti sul proprio sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it, così come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1388/2014.

2. Il Ministero si impegna a rispettare gli obblighi di informazione di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 9 e all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1388/2014.

3. Il Ministero si impegna a modificare il presente decreto laddove le regole dell'UE in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura dovessero essere modificate.

Roma,

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(*firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*)

Il Dirigente: Iacovoni
(*firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*)